



Al Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e, in particolare, l'articolo 6-ter,
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*», e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;



Al Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*» e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*» e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, prot. n. 802, recante integrazioni al D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, prot. n. 472 del 23 febbraio 2024, recante «*Modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2024/2025*»;
- VISTO l'art. 18, comma 3 bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», che stabilisce quanto segue. «*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di*



Al Ministro dell'Università e della ricerca

scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, prot. n. 756 del 24 maggio 2024, recante *“Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero e relative tabelle”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, prot. n. 757 del 24 maggio 2024, recante: *«Posti disponibili provvisori per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»;*

NELLE MORE dell'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante le modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese anno accademico 2024/2025;

NELLE MORE dell'eventuale adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana e in lingua inglese presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'a.a. 2024/2025;

VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le *«Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2024/2025»;*

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 760 del 27 maggio 2024, recante *«Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la*



Al Ministro dell'Università e della ricerca

prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana»;

- VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 984 dell'8 luglio 2024, recante: *«Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all'art. 1 del D.M. n. 760/2024 -che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto- di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell'ambito di quelli residui all'esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024»;*
- VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1098 del 25 luglio 2024, recante: *«Completamento dell'attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana relativa all'a.a. 2023/2024 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2024)»;*
- VISTA la nota n. 25631 del 21 dicembre 2023, con cui il Ministero dell'Università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2024/2025;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto al repertorio atti n. 130/ CSR dell'11 luglio 2024, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2024/2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
- CONSIDERATA la peculiare caratteristica del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria che richiede numerose esercitazioni pratiche in laboratorio e presso strutture pubbliche o private convenzionate nonché di apparecchiature specifiche, tale da rendere necessaria un'attenta e ponderata valutazione della programmazione dei posti messi a disposizione annualmente dagli atenei, in base alle complessive risorse disponibili, dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci annuali;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca per il giorno 16 luglio 2024 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali) per l'anno accademico 2024/2025;



Al Ministro dell'Università e della ricerca

- VISTA** la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO** del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2024/2025, di cui alla comunicazione del 22 aprile 2024;
- TENUTO CONTO** del numero dei posti assegnati ai candidati di cui all'art. 1 del D.M. n. 760/2024 – come integrato dal D.M. n. 984/2024 – dal citato D.M. n. 1098/2024;
- RITENUTO** in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1 Posti disponibili

1. Per l'anno accademico 2024/2025, i posti disponibili, per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, in lingua italiana e in lingua inglese, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile espressa, anche dagli Atenei le cui sedi o i cui corsi risultino in corso di accreditamento iniziale (fermo restando quanto previsto dal comma 5).
2. Il numero dei posti disponibili di cui al comma 1 è definito tenendo conto del numero dei posti assegnati ai candidati di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 760 del 27 maggio 2024 - integrato dal successivo Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 984 dell'8 luglio 2024 - come definiti dal D.M. n.1098 del 25 luglio 2024 e dal relativo Allegato A.
3. I posti sono ripartiti fra le Università secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono integralmente le tabelle allegate al Decreto ministeriale del 24 maggio 2024 n. 756 e al Decreto ministeriale del 24 maggio 2024 n. 757.



Al Ministro dell'Università e della ricerca

4. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato, di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
5. L'assegnazione dei posti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in corso di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.
6. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria nazionale relativa ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti non UE residenti all'estero, al termine dello scorrimento della graduatoria nazionale relativa ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998, 286. I predetti posti sono assegnati al primo anno utile.
7. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 1 sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui al medesimo comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero.
8. Con note operative potranno essere fornite agli Atenei eventuali istruzioni tecniche in base alle quali procedere alle operazioni di cui ai commi 6 e 7.

Articolo 2

Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, in base alle assegnazioni dei candidati effettuate dal Ministero dell'università e ricerca a seguito degli scorrimenti della graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fatte salve le integrazioni in aumento o in diminuzione che verranno adottate con successivo decreto.
2. I posti di cui al comma 1 si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2024/2025 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità agli artt. 3 e 4 della legge n. 264/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime; resta fermo quanto previsto dal D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, all. 3, punto 8.



Al Ministro dell'Università e della ricerca

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa le professioni di medico chirurgo e odontoiatra, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun Ateneo per il primo degli anni del corso legale della laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
sen. Anna Maria Bernini

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Anna Maria Bernini, written over the printed name.

Ministero dell'Universita' e della Ricerca

AOOGABMUR - Ufficio Gabinetto del MUR

Ai sensi dell'articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i), si attesta che il presente documento e' copia informatica di documento originale analogico di 8 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata